

ACCORDO QUADRO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PREMESSA: ENTE COMMITTENTE

Il presente Capitolato è comune a tre lotti territoriali del servizio in oggetto che vengono affidati congiuntamente. Sono definiti Ente Committente:

- con riferimento al Lotto 1, il Comune di Budrio (Bologna) - C.F. 00469720379;
- con riferimento al Lotto 2, il Comune di Castenaso (Bologna) - C.F. 01065340372;
- con riferimento al Lotto 3, l'Unione dei Comuni Terre di Pianura, con sede a Granarolo dell'Emilia (Bo) - C.F. 03014291201.

La gara verrà aggiudicata per Lotti distinti e ciascun Ente Committente stipulerà un Accordo quadro autonomo con l'Agenzia aggiudicataria del Lotto. Per ciascun lotto dovrà essere fornita una separata garanzia definitiva. L'esercizio delle opzioni di cui al presente Capitolato avverrà con riferimento a ciascun autonomo Accordo quadro. È espressamente esclusa qualsiasi forma di responsabilità solidale tra gli Enti Committenti.

Si precisa che i Comuni di Budrio e Castenaso (Lotti 1 e 2) richiedono personale somministrato unicamente per le esigenze proprie. L'Unione Terre di Pianura (Lotto 3) richiede personale somministrato per le esigenze proprie e degli Enti aderenti all'Unione (Comuni di Baricella, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo e Minerbio).

Per quanto riguarda il Lotto 3, le richieste di personale e i pagamenti potranno essere gestiti, anziché in capo all'Unione, direttamente in capo ai Comuni aderenti.

1. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1.1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Capitolato Speciale d'appalto ha per oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ad orario pieno e/o parziale, per le mansioni connesse alle figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. - Funzioni Locali, indicate al successivo articolo 3.3 e nelle schede costi personale allegate al presente capitolato, da impiegare per ragioni di carattere produttivo ed organizzativo dell'utilizzatore, non altrimenti fronteggiabili, o per le necessità di carattere temporaneo o eccezionale, dell'Ente Committente.

Il servizio in parola comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione, gestione e sostituzione del personale somministrato, la gestione amministrativa e i relativi oneri.

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente.

I lavoratori da somministrare saranno individuati con singoli contratti di somministrazione in base alle effettive esigenze dei singoli Enti.

L'aggiudicazione del servizio e la stipula dell'accordo non fa sorgere alcun obbligo per l'Ente Committente di richiedere somministrazione di lavoro per un determinato quantitativo o importo, se non in relazione alle proprie esigenze e disponibilità finanziarie.

1.2 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento dell'importo massimo stabilito nell'articolo seguente. Tale durata potrà essere prorogata, a discrezione dell'Ente Committente, fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo, che rimane fisso e inderogabile.

La consegna dei servizi, e quindi la stipula di contratti di lavoro somministrato, potrà avvenire nelle more della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, e nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii. In tal caso la durata dell'Accordo Quadro decorrerà dalla data della prima di richiesta di somministrazione.

Le singole somministrazioni di lavoro potranno essere richieste entro la data di scadenza dell'Accordo Quadro, anche se il periodo di somministrazione richiesto abbia scadenza oltre tale termine. Anche in seguito alla sua scadenza, l'Accordo Quadro resta comunque valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei servizi in corso di esecuzione.

1.3 VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo degli appalti specifici che potranno essere affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è il seguente:

Lotto 1 - Comune di Budrio	€ 600.000,00
Lotto 2 - Comune di Castenaso	€ 200.000,00
Lotto 3 - Unione Terre di Pianura	€ 900.000,00

Tale importo non costituisce la proiezione e/o l'indicazione del futuro corrispettivo contrattuale, ma ha solo lo scopo di quantificare l'importo presunto della gara ai fini degli adempimenti formali ad esso legati (determinazione della soglia comunitaria, calcolo del contributo ANAC, cauzioni, ecc.). La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo l'Ente Committente ad affidare servizi, pertanto l'Agenzia non potrà nulla pretendere al di là del compenso per i servizi effettivamente svolti.

L'Ente Committente è tenuto a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora ordinaria e/o straordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, il prezzo risultante dall'applicazione del **coefficiente moltiplicatore unico** offerto in sede di gara al costo orario lordo previsto dal CCNL vigente alla data della prestazione (i costi orari lordi attualmente vigenti sono specificati in allegato al presente Capitolato), oltre all'IVA sulla parte imponibile.

Il coefficiente moltiplicatore unico rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'Accordo quadro ed eventuale proroga.

Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Ente Committente.

Il prezzo orario risultante dall'offerta, comprende tutti i seguenti elementi:

1. attività di ricerca e selezione del personale ed ogni altra attività espletata dall'Agenzia;

2. retribuzione del lavoratore;
3. oneri contributivi assistenziali e previdenziali;
4. quota assicurativa INAIL;
5. festività;
6. festività infrasettimanali;
7. attività di informazione e formazione;
8. eventuale sostituzione del personale;
9. ferie;
10. assenze del lavoratore (per esempio: malattie, infortuni, maternità, permessi vari retribuiti, congedi straordinari etc.);
11. adempimenti connessi ex lege all'assunzione (es. richiesta di certificazione del casellario giudiziario ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 39/2014) e relativi costi amministrativi;
12. controlli fiscali sulle assenze per malattie;
13. ogni altro costo e onere comunque derivante dall'Accordo quadro;
14. utile d'impresa.

Si precisa che:

- le ore di lavoro convenzionali, su base giornaliera, sono pari a 6;
- il divisore orario convenzionale mensile CCNL Comparto Funzioni Locali è pari a 156;
- il divisore orario annuale convenzionale, CCNL Comparto Funzioni, è pari a 1872.

Eventuali buoni sostitutivi del servizio di mensa, se ed in quanto spettante al dipendente, saranno forniti direttamente a cura e spese dell'Ente Committente e l'importo sarà comunicato all'Agenzia per i conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali.

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

2.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento in oggetto avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, con riferimento ai seguenti elementi di valutazione, meglio dettagliati nei documenti di gara:

1) Modalità operative di interazione con l'Ente Committente	Punti 15
2) Reportistica a disposizione dell'Ente Committente	Punti 25
3) Vantaggio per i lavoratori	Punti 25
4) Modalità di pubblicità	Punti 5
5) Prezzo	Punti 30

2.2 VARIANTI MIGLIORATIVE IN SEDE DI OFFERTA

In coerenza con i criteri di aggiudicazione riportati nel precedente articolo, gli operatori economici potranno indicare, in sede di offerta, le varianti migliorative che intendono realizzare a proprie spese, con la precisazione delle modalità e delle tempistiche di realizzazione.

Le proposte migliorative presentate in sede di offerta faranno parte integrante dell'Accordo quadro, salvo che non vengano espressamente rifiutate dall'Ente committente. In tal caso l'Agenzia dovrà eseguire le prestazioni secondo le modalità e i livelli qualitativi minimi previsti dal progetto.

3. SPECIFICHE TECNICHE

3.1 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dall'offerta presentata e nel rispetto delle prescrizioni seguenti.

Per tutti i contratti di lavoro somministrato, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 3.2:

- a) L'Ente Committente procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia mediante apposita richiesta scritta. Dovrà corredare ciascuna richiesta con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, in particolare in caso di urgenza:
 - descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria;
 - profilo di specializzazione e grado di esperienza necessario;
 - modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
 - sede ed orario di lavoro;
- b) L'agenzia, entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi successivi alla richiesta, fornisce all'Ente Committente l'elenco dei nominativi dal quale attingere, che deve essere conforme al profilo richiesto e contenere nominativi in possesso dei requisiti richiesti dal presente Capitolato; sono fatti salvi:
 - i casi di cui all'art. 3.2, al quale si rinvia;
 - gli ulteriori casi di urgenza, per i quali l'Agenzia deve essere in grado di fornire almeno un nominativo entro 2 ore lavorative dalla richiesta.
- c) L'Ente Committente contatta direttamente o incarica l'Agenzia di contattare i soggetti con i quali desidera avere un colloquio e infine comunica all'Agenzia la scelta del soggetto da assumere;
- d) L'Agenzia attiva, entro il termine perentorio di 2 giorni lavorativi successivi alla comunicazione, il contratto di lavoro; la stipula del contratto di somministrazione e di ogni altro documento richiesto all'Ente Committente avviene esclusivamente con modalità elettronica mediante firma digitale.

Si precisa che:

- 1) I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL, Funzioni Locali e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.

- 2) L'attività del lavoratore presso l'Ente Committente è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.
- 3) L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore richiesto sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'Ente in cui presta servizio; fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui alla precedente lett a).
- 4) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL – Funzioni Locali, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
- 5) La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.
- 6) La contribuzione INAIL è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura.
- 7) Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Ente Committente.
- 8) L'Agenzia informa i lavoratori sui rischi e la sicurezza e la salute connessa alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento delle attività lavorative per la quale essi vengono assunti, in conformità al D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni.
- 9) L'Amministrazione osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione, protezione, informazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
- 10) A termini dell'art. 20 comma 5 lett c) del D.lgs. n. 276/03 l'Agenzia deve comunicare per iscritto l'avvenuta ricezione della dichiarazione dell'Utilizzatore dell'esecuzione della valutazione dei rischi.
- 11) Il personale richiesto dovrà essere già istruito e formato, anche ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.lgs. n. 276/03 (sicurezza e salute) a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.
- 12) Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo. In caso di non superamento il lavoratore dovrà essere sostituito nei tempi indicati nell'Offerta.
- 13) Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

3.2 MODALITÀ PER GLI INSERIMENTI URGENTI DI PERSONALE SCOLASTICO

Per gli inserimenti urgenti di personale scolastico l'Ente Committente procederà, sulla base delle esigenze urgenti che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta di singole forniture di lavoro all'Agenzia formulata mediante comunicazione telefonica da parte del Responsabile dell'ufficio scuola o suo incaricato, anche nella fascia di reperibilità specificata all'articolo 4.1, punto 4); la richiesta, dovrà specificare le seguenti informazioni:

1. descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria;
2. profilo di specializzazione e grado di esperienza necessario;
3. modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;

4. sede ed orario di lavoro.

Il lavoratore deve tassativamente prendere servizio entro un'ora dalla chiamata, oppure entro il diverso orario indicato nella richiesta, se formulata con preavviso superiore ad un'ora.

L'Agenzia è tenuta a garantire in ogni momento la disponibilità di personale da avviare a seguito di esigenze urgenti, pertanto sarà onere dell'Agenzia pre-selezionare personale, in possesso dei requisiti richiesti all'articolo 3.3, in misura sufficiente a far fronte alle richieste.

Il mancato puntuale avvio del personale richiesto comporterà l'applicazione delle penali di cui all'articolo 6.4 e, qualora il problema organizzativo risulti persistente, la risoluzione dell'Accordo quadro.

3.3 PROFILI PROFESSIONALI

I profili professionali che potranno essere oggetto di richiesta di somministrazione, in relazione alla presente procedura di gara, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono i seguenti:

CAT. B1

- esecutore amministrativo (addetto a mansioni amministrative e/o contabili, messo comunale e/o messo notificatore)
- esecutore tecnico/scolastico (addetto alle pulizie, operaio non specializzato, collaboratore scolastico)
- cuoco (addetto alla preparazione dei pasti per la refezione scolastica)

CAT. B3

- collaboratore amministrativo (addetto specializzato a mansioni amministrative e/o contabili)
- collaboratore tecnico (operaio specializzato)
- capocuoco (responsabile di cucina per la refezione scolastica)

CAT. C1

- istruttore amministrativo o istruttore amministrativo-contabile
- istruttore tecnico
- istruttore informatico
- educatore di asilo nido
- insegnante di scuola d'infanzia

CAT. D1

- istruttore direttivo amministrativo o istruttore direttivo amministrativo-contabile,
- istruttore direttivo tecnico
- istruttore direttivo informatico
- assistente sociale
- pedagoga
- farmacista

Potranno essere concordate figure professionali diverse o ulteriori rispetto a quelle sopra descritte, in relazione alle effettive esigenze dell'Ente Committente. Nell'eventualità, sarà cura dell'Ente Committente fornire all'Agenzia la scheda aggiornata dei costi di dette figure, qualora non fossero state incluse nelle schede allegate al presente capitolato, fermo restando l'aggio di aggiudicazione.

Il servizio dovrà essere espletato con personale in possesso di tutti i requisiti formativi e professionali propri del profilo di appartenenza, che verranno esplicitati all'interno della richiesta di attivazione della somministrazione.

Si precisano i requisiti richiesti per alcune figure professionali, posto che per tutti i profili è richiesta piena idoneità psico-fisica alla mansione:

CAT. B1 e CAT. B3

- per tutte le mansioni: compimento dell'obbligo scolastico o titolo di studio superiore
- per messo comunale: patente di guida B; precedente esperienza in mansioni analoghe o frequenza del corso di formazione per messo comunale e/o notificatore
- per messo notificatore: patente di guida B; superamento del corso di abilitazione alle funzioni di messo notificatore
- per operaio conduttore di macchine complesse: relativo patentino di abilitazione
- per cuoco: formazione specifica e/o precedente esperienza nella mansione e attestato di alimentarista in corso di validità
- per capocuoco: formazione specifica e precedente esperienza nella mansione e attestato di alimentarista in corso di validità

CAT. C1

- per tutte le mansioni: diploma di scuola secondaria superiore o titolo di studio superiore coerente con le mansioni da svolgere (l'Ente committente può specificare il titolo di studio richiesto)
- per educatore e insegnante: titolo di studio abilitante all'insegnamento ex lege e attestato di alimentarista in corso di validità
- per istruttore tecnico: diploma di geometra o equivalente, ovvero titolo di studio superiore in materia di edilizia, ingegneria civile o ambientale, urbanistica, pianificazione territoriale, architettura, o equiparati ed equipollenti

CAT. D1

- per tutte le mansioni: titolo di laurea (Diploma di laurea; Laurea; Laurea specialistica; Laurea magistrale) o titolo di studio superiore coerente con le mansioni da svolgere (l'Ente committente può specificare il titolo di studio richiesto)
- istruttore direttivo tecnico: titolo di laurea o superiore in materia di edilizia, ingegneria civile o ambientale, urbanistica, pianificazione territoriale, architettura, o equiparati ed equipollenti
- per assistente sociale: patente di guida B; diploma universitario di assistente sociale o titolo di studio equipollente/equiparato e abilitante ex lege
- per pedagogo: possesso ex lege della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico/pedagogo

- per farmacista: possesso del relativo titolo accademico e iscrizione all'ordine professionale

Sono fatti salvi gli ulteriori o diversi requisiti formativi e professionali che potranno essere specificati all'interno della richiesta di attivazione della somministrazione.

L'Agenzia dovrà garantire un minimo di:

- a) 5 iscritti per ciascun profilo di categoria B e C;
- b) 3 iscritti per ciascun profilo di categoria D.

3.4 INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE

In caso di interruzione del rapporto di lavoro somministrato per cause di forza maggiore, l'Agenzia avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino al momento dell'interruzione del servizio. Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore e all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro il termine massimo di 2 giorni, o entro il termine di un'ora se trattasi di servizi in ambito scolastico (refezione scolastica, asili nido, scuola d'infanzia) per i quali vale quanto previsto all'articolo 3.2.

L'Agenzia dovrà garantire la sostituzione del lavoratore per ogni assenza se trattasi di servizi in ambito scolastico (refezione scolastica, asili nido, scuola materna), con uno di pari livello professionale ed è altresì impegnata ad inviare un lavoratore in sostituzione di quello già inviato, per assenze di malattia, infortunio, gravidanza o dimissioni, entro il termine dichiarato nell'offerta tecnica, che decorre dal manifestarsi dell'assenza.

4. OBBLIGHI RECIPROCI

4.1 OBBLIGHI A CARICO DELL'AGENZIA

Sono a carico dell'Agenzia, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell'Accordo quadro, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluse quindi le attività preliminari all'avvio del servizio.

L'Agenzia ha l'obbligo di informare tempestivamente il Responsabile Unico del Procedimento in merito a problematiche o criticità eventualmente verificatasi nel corso dello svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato e, in generale, di fatti e circostanze che possano influire sul buon andamento del servizio.

L'Agenzia è, inoltre, tenuta a garantire il regolare svolgimento dei servizi anche in caso di emergenza e/o criticità, adottando idonee soluzioni organizzative e informandone tempestivamente l'Ente committente.

Per quanto riguarda i lavoratori somministrati, l'Agenzia deve assumere il lavoratore con contratto scritto, in base al quale si obbliga alle seguenti prestazioni minime:

- a) pagare direttamente ai lavoratori somministrati le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, previsto dal CCNL del

comparto funzioni locali, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti;

b) iscrivere il lavoratore presso l'INAIL.

L'Agenzia si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta dell'Ente Committente, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Sono a carico dell'Agenzia, come previsto dalla legge, tutti gli obblighi di comunicazioni preassuntive e per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.

L'Agenzia si obbliga inoltre a:

1. garantire, per tutta la durata dell'accordo, di avere a disposizione, per le categorie e i profili professionali indicati nel precedente articolo 3.3, il numero minimo previsto di iscritti;
2. individuare un referente per la gestione dei rapporti con l'Ente Committente, comunicandone tempestivamente il nominativo e relativi recapiti; il referente, o suo sostituto, dovrà essere prontamente disponibile a recarsi di persona presso le sedi dell'Ente Committente, qualora richiesto;
3. assicurare la reperibilità telefonica del referente dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17.30 fornendone i recapiti;
4. **attivare un numero telefonico che funzioni dalla domenica al giovedì dalle ore 17.30 alle ore 22 e dal lunedì al venerdì dalle ore 6.00 alle ore 8.30 per la gestione delle urgenze scolastiche e delle altre urgenze;**
5. effettuare la ricerca del personale secondo criteri di trasparenza e buona fede, tenuto conto delle esigenze espresse dall'Ente Committente, mantenendo aggiornati gli elenchi;
6. rispettare i tempi previsti dal presente Capitolato per la fornitura di personale;
7. garantire, in caso di sostituzioni d'urgenza, i tempi di entrata in servizio, stabiliti dall'articolo 3.2;
8. agevolare il lavoratore nell'iscrizione e nella firma dei singoli contratti di somministrazione, anche attraverso strumentazione informatica.

4.2 OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE

Tutto il personale dell'Agenzia adibito ai servizi deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa. L'Agenzia e, per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 integrato dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente.

Per tutta la durata dell'appalto l'Agenzia dovrà essere in regola con le retribuzioni e con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei propri dipendenti.

4.3 OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE COMMITTENTE

L'Ente Committente si impegna a:

1. corrispondere all'Agenzia il compenso per il servizio nella misura determinata in sede di offerta economica, nel rispetto delle scadenze fissate dal presente Capitolato Speciale;
2. assumere a proprio carico gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria del lavoratore;
3. comunicare all'avvio dell'accordo quadro i dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai propri lavoratori per ciascun profilo;
4. comunicare tempestivamente gli elementi utili all'eventuale contestazione disciplinare a carico del lavoratore.

All'Agenzia spetta il compenso per le ore effettivamente lavorate; pertanto, in caso di assenza dal servizio del lavoratore, per malattia, infortunio, ferie, congedi e permessi vari (ivi compresa la licenza matrimoniale), nessun corrispettivo è dovuto all'Agenzia, che pertanto dovrà considerare tali oneri a proprio carico.

In caso di prestazioni non inferiori a 30 giorni, il computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro sarà rilevato a mezzo badge dal Sistema Informatico di Rilevazione Presenze e Assenze vigente presso l'Ente Committente e comunicato all'Agenzia di Lavoro, anche mediante apposita modulistica fornita dall'Agenzia al prestatore.

Le prestazioni di lavoro non rilevate dal Sistema Informatico di Rilevazione Presenze e Assenze vigente presso l'Ente Committente verranno registrate dal prestatore su modulistica fornita dall'Agenzia e ad essa comunicato previa vidimazione da parte dell'Ente committente.

5. ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

5.1 VIGILANZA DELL'ENTE

L'Ente Committente, attraverso i propri servizi amministrativi, si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli per l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale.

Qualora, dai controlli qualitativi e quantitativi effettuati, il servizio dovesse risultare non conforme alle disposizioni del Capitolato, l'Agenzia dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Qualora tale difformità rientri tra i casi previsti per l'applicazione di penali, queste verranno disposte secondo le modalità di cui all'articolo seguente.

Nel caso vi fossero da evidenziare all'Agenzia eventuali segnalazioni, osservazioni e/o richieste di chiarimenti e/o precisazioni, alla stessa sarà assegnato un termine di dieci giorni per la presentazione delle proprie precisazioni e/o per il compimento delle prescrizioni cui è richiesto di uniformarsi.

5.2 REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Agenzia nella più completa e approfondita conoscenza del tipo di servizio da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione del servizio. Il **coefficiente moltiplicatore unico** offerto in sede di gara rimarrà

invariato fino alla fine dell'appalto, mentre i costi orari tabellari cui va applicato varieranno in base alla contrattazione collettiva applicabile.

6. NORME GENERALI

6.1 PAGAMENTI

Mensilmente, saranno fatturate ad ogni ente, le prestazioni di lavoro effettivamente erogate. La fatturazione, maggiorata del bollo di € 2,00, dovrà essere articolata in modo tale da prevedere un addebito per la somministrazione erogata, IVA esente, ed un autonomo addebito per il costo del servizio di intermediazione, assoggettato ad IVA.

Le fatture dovranno essere intestate ad ogni singolo Ente che ha richiesto la somministrazione di lavoro e dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM 55/2013.

L'Agenzia è tenuta a trasmettere, unitamente alla fattura, una dichiarazione relativa alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori somministrati (imponibile previdenziale), necessaria per poter calcolare l'imposta IRAP a carico dell'utilizzatore; tale dichiarazione deve risultare divisa per lavoratore somministrato e per servizio.

Ai sensi della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), l'Ente Committente pagherà all'Agenzia il solo importo dell'imponibile evidenziato in fattura, senza corrispondere l'IVA, che verrà versata direttamente all'Erario (c.d. split payment).

Il pagamento, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato entro i termini previsti dal Decreto legislativo 192/2012. Resta inteso, che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Agenzia potrà sospendere la fornitura e lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato.

6.2 GARANZIE DEFINITIVE

L'Agenzia è obbligata a costituire a favore dell'Ente committente una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le caratteristiche e per le finalità previste dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. Qualora costituita in forma di fideiussione dovrà essere conforme al D.M. 31/2018.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare da parte dell'Ente committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante di documento attestante la regolare esecuzione della parte di prestazione contrattuale. L'ammontare residuo, pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato alla conclusione di tutti i contratti di somministrazione discendenti dall'accordo quadro.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'Agenzia sarà obbligata a reintegrare la fideiussione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'Accordo quadro.

6.3 RESPONSABILITA', ASSICURAZIONE E SINISTRI

L'Ente Committente risponde nei confronti dei terzi dei danni arrecati dal lavoratore somministrato nello svolgimento delle sue mansioni, ferma restando la responsabilità diretta e solidale del lavoratore ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, nei confronti del quale l'Ente può comunque esercitare l'azione di regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità civile.

L'Agenzia verrà chiamata a rispondere per eventuali danni derivanti da inadempimenti accertati e ad essa imputabili.

L'Ente Committente resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Agenzia, sia ad ogni pretesa di azione al riguardo.

6.4 PENALI

L'Agenzia, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del presente capitolato.

Ove non attenda a tutti gli obblighi, l'Agenzia sarà tenuta al pagamento di una penalità nella misura seguente:

- a) per ritardi nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione fino a cinque giornate lavorative: penale giornaliera pari al costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito;
- b) per ritardi superiori: penale giornaliera pari al doppio del costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito;
- c) per ritardi nelle sostituzioni urgenti di personale scolastico:
 - fino a 30 minuti di ritardo nella presa di servizio: € 100,00 una tantum se il ritardo si ripete almeno 3 volte;
 - oltre 30 minuti di ritardo nella presa di servizio: € 100,00 per ogni episodio;
- d) in caso di presentazione, su richiesta dell'Amministrazione, di elenchi recanti un numero di iscritti inferiore a quanto previsto dall'articolo 3.3, o con soggetti privi dei requisiti minimi previsti all'articolo 3.3 (ad esclusione degli eventuali diversi requisiti richiesti dall'ente), € 100,00 per ciascun episodio;
- e) per mancato rispetto delle modalità proposte nell'offerta tecnica l'Ente assegnerà un termine non inferiore a 15 giorni per adempiere, scaduto il quale verrà applicata una sanzione di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- f) per mancata reperibilità del referente o della persona delegata, nelle fasce orarie previste nel presente Capitolato, € 100,00 per ciascun episodio.

L'applicazione delle penalità verrà effettuata dall'Ente committente e sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale l'Agenzia avrà la facoltà di rispondere entro 10 giorni presentando opportune controdeduzioni; le penalità applicate saranno detratte dai successivi pagamenti o, in mancanza, dalla fideiussione prestata. In tal caso l'Agenzia è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla comunicazione del suo utilizzo.

Il pagamento della penale non esonera l'Agenzia dall'obbligazione di risarcire il danno ulteriore arrecato all'Ente committente e/o il danno arrecato a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

È, in ogni caso, fatta salva la risoluzione dell'Accordo quadro nei casi previsti dall'articolo seguente.

6.5 RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre ai casi specifici indicati dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, che qui si intende interamente richiamato, e a quanto previsto dalla normativa per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la **risoluzione** dell'Accordo quadro, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- il venire meno, in corso di esecuzione dell'Accordo quadro, di una delle condizioni o requisiti richiesti per l'ammissione alla gara o per i quali l'Agenzia ha ottenuto l'aggiudicazione; a tal fine, l'Agenzia è tenuta a comunicare tempestivamente all'Ente committente qualunque variazione intervenga nel possesso dei requisiti di ammissione;
- gravi o reiterati inadempimenti o ritardi nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto contrattuale;
- mancato rispetto di termini essenziali per il corretto adempimento dell'Accordo quadro;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi o reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui all'articolo 4.2, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013;
- subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del servizio.

Nelle ipotesi sopra indicate l'Ente committente disporrà la risoluzione di diritto dell'Accordo quadro, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Salvo che le circostanze non consentano di proseguire in alcun modo i rapporti tra Ente Committente ed Agenzia, in caso di risoluzione dell'Accordo quadro sono fatti salvi i contratti di somministrazione già stipulati o in corso.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo quadro, l'Agenzia avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo quadro, compresi i maggiori oneri sostenuti per il completamento delle attività.

Qualora l'importo residuo dovuto all'Agenzia sia inferiore ai costi da sostenere, l'Ente committente si rivarrà per la differenza sulla cauzione prestata. Resta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Agenzia per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno.

Nei casi previsti, si procederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Gli Enti si riservano la facoltà di non ammettere, in futuro, a gare analoghe l'impresa che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione dell'Accordo quadro.

6.6 RECESSO

Ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016, l'Ente committente può recedere dall'accordo quadro in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite. Stante la natura aleatoria delle somme residue percepibili non verrà riconosciuto alcun indennizzo relativo ai servizi non eseguiti. Il recesso verrà comunicato con preavviso non inferiore a 30 giorni.

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012, l'Ente committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Agenzia con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche

dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Agenzia non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999.

6.7 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'Ente committente, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Agenzia o di risoluzione dell'Accordo quadro ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dall'Accordo quadro ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia dell'Accordo quadro, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

6.8 CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E SUBAPPALTO

L'Accordo quadro non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del D.lgs. n. 50/2016.

Il subappalto non è ammesso, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, in quanto una gestione frammentata dei contratti di lavoro comporterebbe un appesantimento della gestione amministrativa in capo all'Ente Committente.

6.9 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Agenzia ed eventuali subcontraenti sono tenuti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

L'Agenzia, a tal fine, si impegna:

- a riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito al servizio sulle fatture emesse;
- a comunicare all'Ente committente il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere eseguiti i pagamenti a suo favore e il nominativo delle persone delegate a operare sul conto;
- a verificare, prima del pagamento, che i subcontraenti riportino il codice CIG sulle fatture emesse nei propri confronti;
- a effettuare i pagamenti nei confronti dei subcontraenti unicamente su conti correnti dedicati, mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni;
- qualora abbia notizia di un inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subcontraenti, a darne immediata comunicazione all'Ente committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale oppure degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell'Accordo quadro.

6.10 DEFINIZIONE CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE

Si applica quanto disposto dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, come previsto dall'art. 206 del medesimo decreto.

Per tutte le controversie tra Ente committente e Agenzia, sia durante l'esecuzione dell'Accordo quadro sia dopo l'ultimazione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

In ogni caso, l'Agenzia non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

6.11 DOMICILIO DELLE PARTI

Agli effetti dell'Accordo quadro, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali. Tutte le comunicazioni inerenti il presente Accordo quadro verranno effettuate tramite l'indirizzo PEC indicato dall'Agenzia o risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 5-bis del D.lgs. n. 82/2005, denominato Codice dell'amministrazione digitale.

6.12 RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, al Codice dei contratti pubblici e relative norme di attuazione, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

6.13 SPESE CONTRATTUALI

L'Accordo quadro verrà sottoscritto con modalità elettronica in forma pubblica amministrativa.

Sono a completo ed esclusivo carico dell'Agenzia, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Ente committente, tutte le spese inerenti la stipula dell'Accordo quadro, nessuna esclusa.